

AUTORITÀ PER I PARTITI POLITICI EUROPEI E LE FONDAZIONI POLITICHE EUROPEE

DECISIONE DELL'AUTORITÀ PER I PARTITI POLITICI EUROPEI E LE FONDAZIONI POLITICHE EUROPEE

del 13 settembre 2018

**di cancellare dal registro Europa Terra Nostra
(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)**

(2018/C 418/05)

L'AUTORITÀ PER I PARTITI POLITICI EUROPEI E LE FONDAZIONI POLITICHE EUROPEE,

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 40 bis,

considerando quanto segue:

- (1) Il 13 settembre 2017 la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee ⁽²⁾.
- (2) Il 9 aprile 2018 l'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee («l'Autorità») ha ricevuto una domanda di registrazione in quanto fondazione politica europea a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 da Europa Terra Nostra («ETN»).
- (3) Il 24 aprile 2018 l'Autorità ha adottato la decisione di registrare l'ETN in quanto fondazione politica europea (la «decisione di registrazione»). La decisione di registrazione è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il 31 maggio 2018 e l'ETN ha acquisito in tale data la personalità giuridica europea. L'ETN è formalmente collegata al partito politico europeo Alleanza per la pace e la libertà («APF»).
- (4) Il 3 maggio 2018 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE, Euratom) 2018/673 ⁽³⁾ recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014. Il regolamento (UE, Euratom) 2018/673 è entrato in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, ossia il 4 maggio 2018, e ha modificato, tra l'altro, le condizioni che i richiedenti devono soddisfare per ottenere la registrazione in quanto partito politico europeo.
- (5) A norma dell'articolo 40 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, i partiti politici europei registrati prima del 4 maggio 2018 erano tenuti a presentare, entro il 5 luglio 2018, documenti comprovanti il soddisfacimento delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e b bis), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 modificato (le «condizioni di registrazione modificate»). A norma dell'articolo 40 bis, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, l'Autorità cancella dal registro un partito politico europeo e la fondazione politica europea ad esso affiliata quando il partito in questione non abbia dimostrato entro il 5 luglio 2018 di soddisfare le condizioni di registrazione modificate.
- (6) Il 4 maggio 2018 l'Autorità ha inviato a tutti i partiti politici europei registrati una lettera con la quale li informava della conclusione del processo legislativo che ha portato all'adozione del regolamento (UE, Euratom) 2018/673 (la «lettera in data 4 maggio 2018»). Nella lettera in data 4 maggio 2018 venivano specificate le implicazioni del nuovo quadro giuridico e si ricordava ai partiti politici europei il loro obbligo di presentare entro il 5 luglio 2018 documenti comprovanti il soddisfacimento delle condizioni di registrazione modificate.
- (7) Il 22 giugno 2018 l'Autorità ha ricevuto una comunicazione da Kotleba - Ľudová Strana Naše Slovensko («LSNS»), nella quale si affermava fra l'altro che l'LSNS è un partito membro dell'APF ed è rappresentato in seno al Consiglio nazionale della Repubblica slovacca.

⁽¹⁾ GUL 317 del 4.11.2014, pag. 1.

⁽²⁾ COM(2017)0481 final - 2017/0219(COD).

⁽³⁾ GUL 114 I del 4.5.2018, pag. 1.

- (8) Il 2 luglio 2018 l'Autorità ha ricevuto una comunicazione dal Nationaldemokratische Partei Deutschlands («NDP»), nella quale si affermava fra l'altro che l'NDP è un partito membro dell'APF ed è rappresentato in seno al Parlamento europeo.
- (9) L'Autorità non ha ricevuto altra documentazione, né dall'APF, né da partiti politici nazionali per conto dell'APF, atta a provare entro il 5 luglio 2018 che l'APF soddisfaceva le condizioni di registrazione modificate.
- (10) Il 10 agosto 2018 l'Autorità ha inviato all'APF e all'ETN una valutazione preliminare per garantire loro la possibilità di essere sentiti, conformemente all'articolo 34 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, riguardo alle condizioni di registrazione modificate e alla mancata presentazione, da parte dell'APF, di documenti sufficienti entro il 5 luglio 2018.
- (11) Né l'APF né l'ETN hanno presentato osservazioni in risposta alla valutazione preliminare inviata dall'Autorità il 10 agosto 2018.
- (12) L'Autorità ritiene che l'APF non abbia provato entro il termine fissato dal legislatore europeo di soddisfare le condizioni di registrazione modificate. Entro il 5 luglio 2018, infatti, l'APF ha presentato una documentazione insufficiente, ossia documenti provenienti esclusivamente dall'LSNS (Slovacchia) e dall'NDP (Germania). I due documenti sono insufficienti per provare che l'APF soddisfaceva in almeno un quarto degli Stati membri le condizioni di registrazione modificate.
- (13) L'Autorità ritiene inoltre che non sia necessario entrare nel merito della documentazione presentata dall'LSNS e dall'NDP, poiché anche qualora detta documentazione fosse in linea di principio atta a provare che l'APF soddisfaceva le condizioni di registrazione in due Stati membri, ciò non modificherebbe il fatto che la documentazione presentata dall'APF entro il 5 luglio 2018 è insufficiente.
- (14) A norma dell'articolo 40 bis, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, l'Autorità ritiene che l'APF non abbia dimostrato entro il 5 luglio 2018 di soddisfare le condizioni di registrazione modificate e che l'APF e l'ETN debbano pertanto essere cancellati dal registro,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Europa Terra Nostra è cancellata dal registro.

Articolo 2

Europa Terra Nostra è destinataria della presente decisione.

Europa Terra Nostra
Kurfürstendamm 195, 3. OG
10707 Berlin
DEUTSCHLAND

Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 2018

Per l'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee

Il direttore

M. ADAM
